Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 22 del 20/12/2024

Allegato A)

COMUNE DI MARZANO DI NOLA
Provincia di Avellino

Relazione Tecnica Anno 2024
Revisione ordinaria delle partecipazioni comunali detenute al 31.12.2023 (art. 20 D.lgs. del 19 agosto 2016 n. 175)

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturita la seguente situazione così sinteticamente riportata:

SOCIETA' PARTECIPATE	*VALORE NOMINALE*	*%POSSESSO*	*TIPO DIRITTO*
Alto Calore Servizi S.p.A	**115.076,65**	***0,42%***	***proprietà***
Asmenet Società Consortile ARL	***168,00***	***0,08%***	***proprietà***
Abbondanza Multiservizi Srl	***10.000,00***	***100%***	***proprietà***

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "B" della deliberazione consiliare n. 30 del 17.12.2018 "Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016" - che ne forma parte integrante e sostanziale.

Con riferimento alla situazione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021 dal Comune di Marzano di Nola, che sarà approvata entro il 31.12.2022 con apposita deliberazione consiliare, della quale la presente Relazione costituisce parte integrante e sostanziale, la situazione è pertanto la seguente:

"ALTO CALORE SERVIZI SPA"

L'Alto Calore servizi S.p.A e l'Alto Calore Patrimonio S.p.A sono nate nell'anno 2003, a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che fino ad allora aveva gestito le reti idriche ed il servizio idrico per 125 comuni della Provincia di Avellino e di Benevento; per effetto di tale scioglimento, i Comuni consorziati sono diventati soci di entrambe le società.
L'Alto Calore Patrimonio è attualmente in liquidazione/cessata e le attività di competenza confluiscono nell'Alto Calore Servizi SPA, con un incremento della quota di partecipazione.
L' Ente deve mantenere tali quote di partecipazione fino a quando non verrà pienamente attivato il riordino in materia di gestione del ciclo integrato delle acque.
Le quote ad ogni singolo comune sono assegnate in base alle utenze.
La società produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis TUSPP). Affidamento della gestione di un servizio pubblico locale (servizio idrico) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in attesa dell'entrata in vigore dell'ente d'ambito per lo specifico settore.
L' Ente deve mantenere tali quote di partecipazione fino a quando non verrà pienamente attivato il riordino in materia di gestione del ciclo integrato delle acque.
Si propone di mantenere la partecipazione societaria, ritenendo la medesima strumentale al perseguimento delle finalità di cui al suo oggetto sociale, che soddisfano specifiche esigenze e finalità dell'ente, come previsto dal TUEL 267/2000 e da norme di settore, ai sensi dell'art. 1 della legge 190/204: esigenze e finalità che l'ente medesimo non sarebbe in grado di gestire in via autonoma ma solo nell'ambito di un modello organizzativo del servizio idrico integrato basato sull'attribuzione ex lege delle funzioni di programmazione e regolazione in capo ad enti di secondo grado a partecipazione obbligatoria degli enti locali ricadenti nella perimetrazione territoriale.

ASMENET SOC. CONS. A R.L.

La società è stata costituita il 29.7.2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a fronte dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 TUSPP) e produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d TUSPP).
Il Comune possiede una partecipazione pari ad Euro 168,00 pari allo 0,08 % del capitale sociale. E' prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a 0,40 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA), per l'anno 2016 pari ad euro 843,26.
La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015.
Partecipazione del Comune in Asmenet soc. cons. ARL - valore nominale: 168; possesso 0,08%; tipo diritto. Proprietà.
Si propone, pertanto, di mantenere la partecipazione nella società Asmenet Soc. Cons. A.R.L. per le suddette motivazioni di carattere tecnico ed economico.

ABBONDANZA MULTISERVIZI SRL

Con delibera di C.C. n.56 in data 27.09.2001, esecutiva ai sensi di legge, si costituiva una società mista pubblico-privata denominata "Abbondanza Multiservizi S.r.l.", con capitale sociale di L. 20.000.000 (Euro 10.000) e con n. 200 quote da L. 100.000 cadauno (Euro 51), di cui il Comune sottoscriveva una quota pari al 55%, pari a L. 11.000.000, approvando i relativi statuto e atto

costitutivo e conferendo al sindaco tutti i poteri inerenti la costituzione della società, nonché la gestione pro-tempore della stessa sino all'insediamento formale degli organi di gestione societaria;

1. che lo Statuto e l'atto costitutivo sono stati formalizzati davanti al notaio dr. Leonardo Baldari da Avellino in data 30.11.2001 con repertorio n.24.304;
2. che in data 31.12.2001 è avvenuta la registrazione della suddetta società presso la CCIAA di Avellino con REA n. 147214/AV, con partita IVA e Cod.Fis.n.02282960646;
3. in data 21.01.2002 si stipulava tra il Comune di Marzano di Noia e la società "Abbondanza Multiservizi S.r.l" il relativo contratto di servizio per la gestione di alcuni servizi esterni; che con delibera G.C. n.79 in data 24.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune non esercitava il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote dei soci Delle Donne Sabato, Sorrentino Francesco e Castaldo Santolo, pari al 45% del capitale sociale della predetta società, quota che venivano acquisite dalla società per azioni, con socio unico, " Eureco European Environmental Company S,p.A." con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 20, nella persona del sig. Antonio De Falco quale amministratore unico e legale rappresentante della stessa società, giusta atto per notar Leonardo Baldari di Avellino in data 19 maggio 2006 rep. N. 36232 - racc. 12483;
4. con delibera C.C. n. 15 in data 25.07.2006, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il nuovo Statuto della società comunale a responsabilità limitata "Abbondanza Multiservizi srl" con sede in Marzano di Nola, comprendente nell'oggetto sociale della stessa ulteriori attività prevedendo la nomina del nuovo organo di amministrazione, ossia un amministratore unico;
5. con delibera C.C. n.25 in data 30.01.2002, esecutiva ai sensi di legge, si acquistava, al valore nominale in 21 % delle quote di partecipazione sociale della società "Abbondanza Multiservizi srl" di proprietà della società per azioni "Eureco European Environmental Company S,p.A.", per cui il Comune di Marzano di Nola restava titolare di una quota di partecipazione sociale alla predetta srl pari al 76%, di nominali € 7.600,00, mentre la suddetta SpA restava titolare dei 24% delle quote di partecipazione sociale alla stessa s.r.l., di nominali E 2.400,00;
6. con delibera C.C. n.17 in data 28.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, si acquistava, al valore nominale in 24 % delle quote di partecipazione sociale della società "Abbondanza Multiservizi srl" di proprietà della società per azioni "Eureco European Environmental Company S,p.A.", per cui il Comune di Marzano di Nola restava titolare di una quota di partecipazione sociale alla predetta srl pari al 100%, di nominali € 10.000,00.

La società realizza servizi essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, per questo se ne propone il mantenimento, atteso anche che non risulta possibile trasferire il complesso delle funzioni dalla società al Comune in tempi rapidi senza creare nocumento alla cittadinanza. E' in ogni caso allo studio dell'Amministrazione l'approvazione di un piano straordinario di rilancio e di ristrutturazione della Società.

Rientrano in tali servizi e funzioni:

a) gestione servizi connessi, complementari e di supporto con le attività cimiteriali con servizio di gestione delle luci votive;

b) gestione dei servizi di pulizia caditoie. verde pubblico e servizi annessi di spazzamento nonché altri servizi connessi, complementari e di supporto degli stessi;

c) servizi dì prelevamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade e servizio affissione pubblica con altresì della raccolta differenziata e della relativa lavorazione anche ai fini di recupero e di produzione di energia e gestione delle isole ecologiche;

d) servizi di illuminazione pubblica e semaforazione;

e) gestione e manutenzione per tutti i parcheggi pubblici ovunque collocati nel territorio comunale;

f) gestione e manutenzione di tutti i Parchi e Boschi pubblici e del Verde pubblico situato nel territorio comunale;

g) gestione dei Servizi ambientali e dei Servizi a Rete con utenze multiple e dei Servizi dì pulizia presso stabili ed uffici;

h) gestione di impianti sportivi e promozione dello sport ivi compresa la eventuale struttura ricettiva sportiva in tutte le diverse discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalle federazioni sportive associate.

i) Gestione delle aree pubbliche relative al mercato settimanale.

j) gestione e valorizzazione ed iniziative interconnesse a tutti i Beni Archeologici situati nel territorio di Marzano di Nola (AV).
k) gestione di qualsiasi attività, che si renda necessaria per promuovere culturalmente e turisticamente il paese sia direttamente che insieme ad imprenditori locali ed associazioni di volontariato o cooperative di volontariato.
l) gestione relativa alle attività ed ai servizi di assistenza sociale e di alberghi diurni o case di riposo per anziani.
m) gestione dei servizi di trasporto urbano di ogni genere.
n) gestione dei depuratori ed altri impianti tecnologici interconnessi con il regime delle acque.
o) gestione di tutti i lavori pubblici relativi alle opere pubbliche ed alle manutenzioni di qualsiasi tipologia, con eventuale progettazione, direzione lavori e collaudi all'occorrenza, avvalendosi di tutti gli strumenti tecnologici moderni e giuridici iure privatorum.
p) gestione di atre attività ausiliarie delle precedenti per i rispettivi settori di attività e di servii ed ogni altra attività connessa.

Pertanto, alla base del mantenimento delle partecipazioni societarie il Comune di Marzano di Nola al 31.12.2023 (data di riferimento della razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP per l'anno 2024) non ha registrato variazioni rispetto all'assetto societario approvato con la Revisione Straordinaria delle partecipate e con la revisione periodica effettuata con riferimento all'anno precedente. Permangono peraltro le motivazioni, come sopra riportate testualmente, che ne hanno determinato il mantenimento delle partecipazioni societarie da parte del Comune di Marzano di Nola, come di seguito sinteticamente riportate:

SOCIETA' PARTECIPATE	VALORE NOMINALE	%POSSESSO	TIPO DIRITTO
Alto Calore Servizi S.p.A	**115.076,65**	***0,42%***	***proprietà***
Asmenet Società Consortile ARL	***168,00***	***0,08%***	***proprietà***
Abbondanza Multiservizi Srl	***10.000,00***	***100%***	***proprietà***

Marzano di Nola,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Sig. Carmine Vecchione

COMUNE DI MARZANO DI NOLA
Prov. di Avellino